AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1768

Data 29/10/2026

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI OTORINOLARINGOIATRIA COME STRUTTURA COLLEGATA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione didattica tra l'Alma Mater Studiorum di Bologna e Azienda Sanitaria Locale Pescara per l'inserimento della UOC di Otorinolaringoiatria nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Ateneo Autorizzazione alla stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del territorio nazionale);

CONSIDERATO che la UO di Otorinolaringoiatria della ASL di Pescara è già parte della rete formativa dell'Ateneo;

VISTO l'allegato schema di convenzione didattica tra l'Alma Mater Studiorum di Bologna e Azienda Sanitaria Locale Pescara per l'inserimento della UOC di Otorinolaringoiatria nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell'Alma Mater Studiorum di Bologna predisposto dal medesimo ateneo;

DATO ATTO che il DPO ha espresso parere positivo relativamente all'articolo sul trattamento dei dati personali proposto dall'Ateneo;

RITENUTO di procedere come di seguito specificato;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:
1) Dirigente proponente nella sua qualità di Responsabile della U.O.S. Formazione, Ricerca e Progetti;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

D E L I B E R A
per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

1) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato per convenzione didattica tra l'Alma Mater Studiorum di Bologna e Azienda Sanitaria Locale Pescara per l'inserimento della UOC di Otorinolaringoiatria nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria del l'Alma Mater Studiorum di Bologna;

2) **DI AUTORIZZARE,** per l'effetto, la conseguente stipula della convenzione come sopra specificato;

3) **DI DARE ATTO** che:

- Competeranno alla ASL gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

- L'Azienda risponde per la responsabilità civile contro terzi e per i rischi professionali dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Provvede, altresì, alla copertura dei rischi derivanti da infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D.lgs n. 368/99;

4) **DI DARE MANDATO** all'U.O.C. Affari Generali e Legali di questa ASL per la trasmissione del presente provvedimento nonché per conoscenza alla U.O.S Formazione, Ricerca e Progetti e alla UOC di Otorinolarigoiatria;

5) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.

6) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

7) **DI CONFERIRE** alla presente Deliberazione immediata esecutività.

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA* DI OTORINOLARINGOIATRIA COME *STRUTTURA COLLEGATA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (in seguito denominata "Università di Bologna"), codice fiscale 80007010376 – partita IVA 01131710376, con sede legale in Bologna, Via Zamboni 33 cap.40126, PEC scriviunibo@pec.unibo.it, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Giovanni Molari, nato a (omissis) il (omissis)**;**

Azienda Sanitaria Locale Pescara*,* avente sede legale in via Renato Paolini n. 47, 65124 Pescara (PE) rappresentata dal dott. Vero Michitelli, nato a (omissis) il (omissis);

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTI

a) il Decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;
b) l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge del 23 ottobre 1992, n. 421;
c) il Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e ss.mm.ii.;
d) il Decreto Legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, Disciplina dei rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
e) il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
f) la Legge regionale del 23 dicembre 2004, n. 29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale";
g) la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
h) il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria, e successive modifiche e integrazioni;
i) il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, e successive modifiche e integrazioni;
j) il Protocollo d'Intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma sottoscritto in data 11 luglio 2024;
k) il Regolamento delle Scuole di Specializzazione sanitarie dell'Università degli Studi di … *[inserire Ateneo]*;

PREMESSO CHE

a) la Scuola di Specializzazione di cui all'allegato 1) dell'Università ha ottenuto l'accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della normativa vigente;
b) relativamente alle strutture collegate, la ASL di Pescara dichiara di
   - essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'Allegato 1 del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402;
   - le strutture messe a disposizione per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei;

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le parti per l'inserimento dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero "Spirito Santo" di Pescara come struttura collegata nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

Per il raggiungimento dei fini della presente convenzione, le Parti si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle attività formative dei medici in formazione specialistica iscritti alle Scuole di cui all'allegato 1, avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti della ASL di Pescara per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti delle Scuole oggetto della presente convenzione.
Per l'attuazione del rapporto di collaborazione *ASL di Pescara* si impegna a:

1. mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture ed attrezzature, ritenute dalle Parti adeguate al fine di raggiungere o completare l'attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica;
2. garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'articolo 38, comma 2, del Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e all'articolo 3, comma 4, del Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2015, n. 68, definito dal

Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica; in tale contesto, il Direttore della Struttura in cui il medico in formazione specialistica è assegnato, avvalendosi anche di personale adeguatamente qualificato da esso dipendente, è responsabile dell'organizzazione e del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista in capo alla struttura stessa, ed ha l'onere di coordinamento con il Direttore della Scuola di Specializzazione;

3. garantire l'accesso alla mensa e/o ad altre strutture convenzionate con *ASL di Pescara* che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente;
4. garantire l'accesso alle applicazioni informatiche utili all'esercizio dell'attività di formazione specialistica;
5. dotare i medici in formazione specialistica dei necessari strumenti di identificazione e fornire adeguate informazione sui compiti assistenziali loro affidati;
6. rilevare le presenze (giorni e orari) dei medici in formazione specialistica in frequenza presso l'Azienda;
7. fornire in dotazione ai medici in formazione specialistica un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) di *ASL di Pescara;*
8. mettere a disposizione spazi adeguati;
9. autorizzare, sin dalla stipula del presente Accordo, e mettere a disposizione il personale medico per l'esercizio delle funzioni didattiche e tutoriali svolte a favore dei medici in formazione specialistica, come precisato negli articoli successivi;
10. consentire ai medici in formazione specialistica la frequenza alle lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola;
11. comunicare in tempo utile ai competenti uffici universitari le variazioni organizzative aziendali che possono impattare sulle reti formative.

L'Università si impegna a:

1. avvalersi di personale dell'Azienda per lo svolgimento di attività didattiche professionalizzanti e pratiche della Scuola, nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente, salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali, nel rispetto della programmazione formativa della Scuola di Specializzazione interessata;
2. determinare, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del D.Lgs. 368/1999, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, il calendario delle attività e le rispettive sedi;
3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto all'art. 39 del suddetto D.Lgs. 368/1999, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica;
4. inviare con congruo anticipo le comunicazioni di inizio frequenza all'indirizzo *[indicare indirizzo di riferimento].*

L'Università può attribuire ai Dirigenti della *ASL di Pescara* le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Formazione prevista per i medici in formazione specialistica

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata degli specializzandi alla totalità delle attività assistenziali delle strutture sanitarie in cui si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor, d'intesa con i Dirigenti responsabili delle strutture stesse, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, avvalendosi del tutor individuale che a sua volta si relaziona con i tutor di struttura, in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale, nei gradi definiti dall'articolo 6 del Protocollo d'intesa sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia (Autonomia 1: attività di appoggio; Autonomia 2: attività di collaborazione; Autonomia 3: attività autonoma), che qui integralmente si richiama.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo della struttura. Pertanto, deve essere sempre prontamente disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento, a giudizio del medico in formazione specialistica, a integrazione dell'assetto organizzativo che garantisce la continuità assistenziale nell'area funzionale omogenea. L'attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.
In ogni caso i medici in formazione specialistica non possono essere impiegati in totale autonomia nella graduale assunzione di competenze di natura specialistica. *ASL di Pescara* si impegna a consentire ai medici in formazione specialistica l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnato loro. Il Responsabile dell'Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dai medici in formazione specialistica.
Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, sono documentati, come previsto dal D.Lgs. 368/1999, e ss.mm.ii., e dal D.I. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con visto/firme del docente tutor le attività svolte, nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini acquisite dagli specializzandi.

Articolo 5 – Tutor individuale dell'Azienda

Il Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e documentata capacità didattico–formativa, designa in accordo con il Direttore della Struttura di appartenenza i tutor individuali dei medici in formazione specialistica.
Il tutor individuale è il supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, anche rispetto alla progressiva assunzione dei compiti assistenziali dello specializzando. Il tutor individuale coopera con il Responsabile dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione; è il riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti; concorre al processo di valutazione dello specializzando. Rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e i dirigenti responsabili delle Unità Operative. Costituisce di fatto il riferimento in merito al corretto svolgimento delle attività assegnate presso l'Azienda, anche attraverso l'attestazione delle stesse sul libretto diario elettronico del medico in formazione.

Articolo 6 – Definizione delle attività formative

Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico. I medici in formazione specialistica vengono assegnati alle strutture di *[Controparte]* per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo. per un periodo di norma non inferiore a 6 mesi nelle strutture collegate.

Articolo 7 – Coperture assicurative

Ipotesi a) (strutture private accreditate):
L'Azienda risponde per la Responsabilità Civile Terzi, per i rischi professionali e per gli infortuni dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'articolo 41, comma 3 del D. Lgs. 368/1999.
La responsabilità civile per colpa grave resta a carico del medico in formazione specialistica.
Per garantire la continuità delle tutele per l'intero periodo di formazione, per quanto concerne l'Assicurazione INAIL, *[Controparte]* prende atto che alla stessa provvede l'Azienda di riferimento di ciascuna Scuola di Specializzazione, su cui, pertanto, ricade sempre l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia. *[Controparte]* si rende disponibile a rimborsare all'Azienda di riferimento gli oneri riferiti alla copertura INAIL per i giorni di effettiva presenza dei medici in formazione specialistica all'interno delle proprie strutture assistenziali. Tale

copertura assicurativa rimane ferma anche nel caso in cui il medico in formazione specialistica svolga periodi di attività in sedi formative diverse e ulteriori, ed anche in fuori rete formativa, in Italia o all'estero.

Ipotesi b) (strutture pubbliche):
L'Azienda risponde per la Responsabilità Civile Terzi, per i rischi professionali e per gli infortuni dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa presso di essa, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti, mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri. Quanto sopra in ottemperanza al disposto dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999 ed ai sensi di quanto previsto dalla Legge della Regione Emilia-Romagna del 7 novembre 2012, n.13 e s.m.i. La responsabilità civile per colpa grave resta a carico del medico in formazione specialistica. Per garantire la continuità delle tutele per l'intero periodo di formazione, per quanto concerne l'Assicurazione INAIL ASL di Pescara prende atto che alla stessa provvede l'Azienda di riferimento di ciascuna Scuola di Specializzazione, su cui, pertanto, ricade sempre l'obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in materia. *ASL di Pescara* si rende disponibile a rimborsare all'Azienda di riferimento gli oneri riferiti alla copertura INAIL per i giorni di effettiva presenza dei medici in formazione specialistica all'interno delle proprie strutture assistenziali. Tale copertura assicurativa rimane ferma anche nel caso in cui il medico in formazione specialistica svolga periodi di attività in sedi formative diverse e ulteriori, ed anche in fuori rete formativa, in Italia o all'estero.

Articolo 8 – Sorveglianza sanitaria e Radioprotezione

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, si richiama l'applicazione del D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", del D.lgs. 101/2020 in materia di radioprotezione, nonché di quanto definito nel vigente Protocollo di intesa sulla formazione specialistica dei laureati in medicina e chirurgia.
ASL di Pescara assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture, secondo i propri protocolli sanitari definiti sulla base della valutazione del rischio e costantemente aggiornati.
ASL di Pescara si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle di ASL di Pescara e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.
In materia di radioprotezione l'Azienda ospitante è "l'esercente" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, n. 38) del D.Lgs. 101/2020.

Ipotesi a) (accordo integrativo):
Nel caso di medici in formazione specialistica la cui attività sia svolta in aree delle sedi formative classificate ai sensi del D.Lgs. 101/2020 ss.mm.ii. si applica l'accordo integrativo (di cui all'allegato n ___) alla presente convenzione. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione non dovesse comportare per il medico in formazione specialistica attività in zone classificate ai sensi del D. Lgs. 101/2020 smi, nessun atto è dovuto in relazione alla disciplina in parola.

Ipotesi b) (senza accordo integrativo):

Nel caso in cui i medici in formazione specialistica vengano assegnati a un'Unità Operativa in cui siano presenti aree classificate e, per le attività che qui svolgeranno, siano classificati dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università*, ASL di Pescara* dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri. Per tali lavoratori classificati come radioesposti *ASL di Pescara* dovrà ricevere il giudizio di idoneità, in corso di validità, del Medico Autorizzato dell'Università. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione non

dovesse comportare per il medico in formazione specialistica attività in zone classificate ai sensi del D. Lgs. 101/20 smi, nessun atto è dovuto in relazione alla disciplina in parola.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla presente convenzione e alla relativa normativa applicabile (normativa in materia di formazione: specialistica, tirocini, etc.), trattano i dati personali dei soggetti interessati in qualità di Titolari autonomi del trattamento e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento EU 679/2016 (GDPR). I dati sono trattati ai fini della creazione di un percorso formativo e dello svolgimento delle attività formative professionalizzanti. Il trattamento ha finalità amministrative, organizzative e/o logistiche e i dati trattati riguardano, senza pretesa di esaustività: dati identificativi degli interessati, informazioni personali inerenti le attività pratiche svolte nell'ambito del percorso formativo e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, dati riferiti alla sorveglianza sanitaria, etc.
Il soggetto ospitante autorizza lo studente al trattamento dei dati personali, in aderenza all'art. 29 del Regolamento EU 679/2016 e all'art.icolo 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, fornendo adeguate istruzioni in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati.
Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, specificando tra le altre informazioni che i dati potranno essere comunicati all'altra parte, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al citato Regolamento.
Le Parti, inoltre, riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed eurounitaria applicabile in materia.

Articolo 10 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura/Direttore sanitario interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

Articolo 11 – Modifiche alla convenzione

Le parti possono concordare, attraverso scambio formale di note, successive modifiche all'ambito del rapporto di collaborazione di cui all'articolo 2 della presente convenzione, per ciò che riguarda le Scuole di Specializzazione interessate e/o le Unità Operative coinvolte e la loro tipologia. In particolare, le parti possono convenire di estendere la presente convenzione per le esigenze formative di ulteriori Scuole di Specializzazione.

Articolo 12 – Durata della convenzione, procedure di proroga e rinnovo recesso e scioglimento

La presente convenzione ha una durata pari a 5 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi concordati fra le Parti, tramite scambio formale di note, che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti. Il mancato invio, entro 60 giorni dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla

parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.
In caso di scadenza, è comunque fatta salva la possibilità di garantire, se necessario e tramite scambio formale di note, la conclusione dei percorsi formativi in corso di svolgimento.

Articolo 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.
Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di *Bologna*

Articolo 14 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della Legge del 7 agosto 1990, n.241.
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Pescara n. 0006482.21-04-14
Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo e ss.mm.ii.
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 15 – Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

1. Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, si impegnano a rispettare i principi generali e le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", e dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*". In particolare, le Parti si impegnano a osservare le misure previste nella sottosezione anticorruzione e trasparenza dei Piani di Attività e Organizzazione (PIAO) dei rispettivi Enti.
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", di aver adottato propri codici etici e/o di comportamento, pubblicati nei rispettivi portali istituzionali, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, e di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti citati.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

[SE CONTROPARTE È SOTTOPOSTA AL D.LGS. 231/2001]:

1. Le Parti, nell'ambito della rispettiva autonomia, si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti.
2. L'Università/Il Dipartimento dichiara di aver preso visione il modello organizzativo adottato dalla controparte e pubblicato … (indicazione a cura della controparte).
3. La controparte dichiara di aver preso visione delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nella sezione Anticorruzione e Trasparenza prevista all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottati dall'Università e pubblicati nel portale istituzionale, all'interno della sezione Amministrazione Trasparente.

4. Entrambe le Parti dichiarano di impegnarsi a rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del Codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Articolo 16 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra parte.
L'eventuale utilizzo sarà pertanto sottoposto ad espressa autorizzazione che sarà in ogni caso concessa esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Rettore/ La Rettrice
Prof./ Prof.ssa …
Firmato digitalmente

Ragione sociale Controparte
Ruolo del/della firmatario/a
Titolo e nome del/della firmatario/a
Firmato digitalmente

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Marilea Cantagallo
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1768 **del** 29/10/2026 **ad oggetto:**

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO DELL'UNITA' OPERATIVA DI OTORINOLARINGOIATRIA COME STRUTTURA COLLEGATA NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato